

RAPPORTO

della Commissione della Gestione sul messaggio 4 luglio 1950
proponente alcune modifiche delle leggi sulle casse pensioni dei magistrati, funzionari, impiegati e operai dello Stato e del Corpo di Gendarmeria (incorporazione di una parte dell'indennità di carovita nel guadagno assicurabile e coordinamento con la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti)

(del 28 agosto 1950)

Col messaggio che ci occupa il Consiglio di Stato sottopone al Vostro esame le conclusioni del perito dott. Saxer, e dott. Rietmann, incaricati rispettivamente dalla casse pensione dei funzionari e dei gendarmi il primo, dalla cassa pensione dei docenti il secondo, di allestire il bilancio tecnico delle rispettive casse, nonchè di studiare l'incorporazione dell'indennità di carovita nel guadagno assicurabile agli effetti della pensione e il coordinamento con la legge federale sull'A.V.S., in attesa della riforma degli organici circa la stabilizzazione generale dei salari.

In linea generale i periti propongono l'incorporazione del 40 % dello stipendio base previsto dai rispettivi organici e, per evitare una sovrassicurazione con l'A.V.S., la deduzione, dal guadagno assicurato aumentato, di una quota di coordinamento; nonchè la corrispondenza di pensioni supplementari, coll'introduzione delle relative tasse a carico degli associati e dello Stato, fino al momento che l'assicurato ha diritto di ricevere la rendita A.V.S.

Delle due soluzioni il Consiglio di Stato propone quella caldeggiata dal dott. Saxer, che è pure approvata dalla Vs. Commissione, perchè rappresenta una soluzione più equa per il fatto che le deduzioni coordinative hanno ripercussioni sopportabili specialmente per gli assicurati aventi stipendi bassi, permettendo loro, inoltre, di non perdere i vantaggi sociali dell'A.V.S.

Consente pure la Comm. nel minimo di deduzione previsto dal Consiglio di Stato per venire incontro alle classi con stipendio inferiore ai Fr. 4.000.—, osservando che se qualche sperequazione fra le varie classi potrà manifestarsi, questa è dovuta a fattori non sindacabili nel sistema; che rappresenta, in senso relativo s'intende, la misura più equa che il Governo poteva proporre in relazione alla situazione delle casse pensioni. Devesi inoltre rilevare che il sistema di coordinamento e d'incorporazione proposto dal Consiglio di Stato, basato su quello previsto dalla Confederazione per le casse pensioni federali ha trovato pure consenzienti i rappresentanti delle associazioni del personale ed i membri della Commissione consultiva delle casse pensioni. Questa considerazione ha determinato anche nei più perplessi l'accettazione delle proposte del Governo, trattandosi di materia assai delicata, dove è facile, anche involontariamente cadere in proposte demagogiche. In relazione alla corrispondenza di pensioni supplementari (minimo Fr. 1000.— massimo Fr. 1800.—, tanto ai membri attivi quanto ai depositanti a risparmio) la Vs. Commissione consente col sistema proposto dal Consiglio di Stato inteso ad assegnare la pensione supplementare in base al numero degli anni che si paga la tassa mensile e proporzionalmente all'età di collocamento in pensione. Questo sistema è più equo di quello che assegna il supplemento semplicemente in base agli anni di servizio, perchè col primo, più anni si paga e più l'età del richiedente si avvicina ai 65 anni, maggior pensione si riceve; mentre col secondo, beneficerebbero solo gli impiegati

anziani o aventi pochi anni di servizio, poichè questi ultimi pagherebbero la tassa mensile per molti anni mentre gli anziani pagherebbero per pochi anni ricevendo, in un breve tempo, la pensione supplementare.

Fermo restando il principio sancito nella legge che i contributi ordinari degli assicurati e quelli dello Stato restano invariati, la Vostra Commissione aderisce al principio che il funzionamento per le pensioni supplementari venga assicurato mediante una tassa mensile di Fr. 5.— da parte degli assicurati e depositanti a risparmio e da un eguale contributo mensile da parte del datore di lavoro.

La Vostra Commissione consente pure colle misure proposte dal Consiglio di Stato in relazione agli assicurati che saranno ammessi al beneficio della pensione prima di aver soddisfatto l'intero importo per le pensioni supplementari come per quelli assicurati o pensionati che hanno compiuto i 65 anni prima del 1.º luglio 1948.

La Commissione si felicita col Governo della ottenuta sincronizzazione della disposizione delle leggi sulla cassa pensioni nel senso di fissare il limite di pensionamento a 65 anni di età o a 40 di servizio.

Torna inutile dire che questo provvedimento adottato dal Consiglio di Stato permette non solo l'adozione di disposizioni uniformi ma, influendo notevolmente sul bilancio tecnico delle casse, porterà alla auspicata fusione in una sola cassa, il cui principio è stato posto colla fusione della cassa pensione dei magistrati e dei funzionari con quella dei gendarmi, sulla quale si discuterà in altro rapporto.

Prende atto pure la Commissione che lo Stato dovrà sopportare la spesa di oltre mezzo milione di franchi per attuare le rivendicazioni dei suoi dipendenti. Non è chi non veda come un simile aumento non possa essere preso in considerazione senza serie preoccupazioni, specialmente se si pensa alla somma ingente che dovrà essere aggiunta per il risanamento della cassa pensione decenti.

La Commissione non dubita che gli assicurati, per i quali sono previste facilitazioni perchè siano ripartiti in quattro anni e senza interessi il prelevamento ed i contributi delle tasse di conguaglio, apprezzeranno lo sforzo che fa lo Stato per rendere più sicuro il loro avvenire.

Come già per la questione del carovita, la Vostra Commissione esaminerà con un decreto legislativo speciale la questione dell'incorporazione del carovita e del coordinamento coll'A.V.S. per i consiglieri di Stato.

Da ultimo si rileva che per la proposta fusione della cassa pensione del corpo della gendarmeria con quella dei magistrati e funzionari dello Stato viene abbandonato il disegno di legge proponente le modifiche della legge sulla cassa pensione del corpo della gendarmeria.

Concludendo Vi preghiamo di voler accettare il progetto di decreto legislativo così come proposto dal Consiglio di Stato, con una aggiunta all'art. 6 di un paragrafo come quello previsto per la cassa pensione del corpo insegnante nel senso:

§. In caso di aumento generale di stipendio risultante da una modifica dell'organico dovrà essere deciso con disposizione legislativa se e in quale misura l'aumento deve essere computato agli effetti della cassa pensione.

In seguito all'avvenuta fusione delle casse, il guadagno computabile deve comprendere anche i proventi accessori.

Inoltre l'art. 8 deve essere modificato nel senso che le trattenute a favore della CP si faranno anche sullo stipendio in un periodo di 4 anni, con la eccezione di prolungo fino ad un massimo di 6 anni per i casi speciali da decidersi dal C.d.S.

Si propone inoltre l'aggiunta di un § all'art. 21 del seguente tenore: « alla morte di un assicurato o di un pensionato, la famiglia riceve Fr. 100.— a titolo di indennità per le spese funerarie ».

Questa misura è già stata presa per i docenti.

In seguito alla fusione delle casse, la denominazione dell'art. 12 deve essere modificata in: « Cassa Pensioni dei magistrati, funzionari, impiegati, gendarmi ed operai dello Stato ».

La Commissione prega il Consiglio di Stato perchè abbia a studiare ed attuare un servizio prestiti per i membri della Cassa Pensioni.

Ciò posto la vostra Commissione è a disposizione dell'on.do Gran Consiglio per qualsiasi ulteriore schiarimento e vi propone, accettate le piccole modifiche di cui sopra, di dare voto favorevole agli articoli ed al suo complesso.

p. la Commissione della Gestione:

Olgiati, relatore

Borella A. — Fedele — Janner — Jolli

— Masina, con riserva — Monetti —

Monti — Tatti — Verda P.

